

DELIBERAZIONE 24 GENNAIO 2013
21/2013/S/EEL

IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DI
OBBLIGHI INFORMATIVI INERENTI L'APPLICAZIONE DEI PREZZI BIORARI AI
CLIENTI DOMESTICI SERVITI IN MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 gennaio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 agosto 1999, n. 200/99;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2010, VIS 45/10 (di seguito: deliberazione VIS 45/10);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.

FATTO

1. Con deliberazione 23 giugno 2010, VIS 45/10, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di nove esercenti la maggior tutela, fra i quali A2A Energia S.p.A. (di seguito anche A2A Energia) e ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l. (di seguito anche ASMEA), per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 - per la violazione degli obblighi relativi alla applicazione dei c.d. corrispettivi PED biorari (corrispettivi, differenziati per fasce orarie, a copertura dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela). Essi riguardano, in particolare, l’invio, unitamente alle bollette, di tre successivi avvisi aventi ad oggetto l’introduzione, a distanza rispettivamente di sei, quattro e due mesi, dei corrispettivi PED biorari (punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10) e l’inserimento nei documenti di fatturazione di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce orarie (punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09), nonché l’applicazione dei corrispettivi PED biorari con la tempistica stabilita dalla regolazione (art. 7, comma 10, lettera b, art. 19, comma 7, e art. 27, commi 1 e 7, del TIV).
2. Con la medesima deliberazione (punto 2), l’Autorità ha intimato di adempiere ai suddetti obblighi informativi, posticipando l’applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli stessi e dando immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell’avvenuto adempimento.
3. A2A Energia e ASMEA hanno presentato, con note 27 luglio 2010 (prot. Autorità rispettivamente n. 26767 e n. 26771) istanza di audizione.
4. Con note 15 ottobre 2010, A2A Energia e ASMEA hanno presentato memorie difensive (prot. Autorità rispettivamente n. 34514 e n. 34483), integrate con documentazione inviata in data 27 aprile 2012 (prot. Autorità n. 13144).
5. A far tempo dal 31 dicembre 2010 ha prodotto effetti la fusione per incorporazione di ASMEA S.r.l. in A2A ENERGIA S.p.A.
6. Con nota 5 aprile 2012 (prot. n. 10856), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. In data 9 maggio 2012 si è svolta l’audizione finale davanti al Collegio.
8. Con nota 16 maggio 2012 (prot. Autorità n. 14814), A2A ENERGIA S.p.A. ha presentato la memoria conclusionale.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

9. L'articolo 7, comma 1, del TIV stabilisce le condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono applicare, fra gli altri, ai clienti finali domestici così come definiti dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 2, comma 3, lettera a, del TIV (di seguito: clienti domestici). Le condizioni economiche ricomprendono, fra l'altro, il corrispettivo PED.
10. L'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del TIV fissa i parametri del suddetto corrispettivo differenziandoli per fasce orarie, in modo da riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce (di seguito: corrispettivi PED biorari).
11. L'articolo 27, comma 1, del TIV dispone, in via generale, che i corrispettivi PED biorari siano applicati ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2010, dal momento che prevede l'applicazione delle condizioni economiche precedenti, cioè dei corrispettivi PED monorari, sino al 30 giugno 2010.
12. La rilevazione dei consumi per fascia oraria, necessaria per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, impone la programmazione dei misuratori di cui all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 7, del TIV (cosiddetta "riprogrammazione dei misuratori").
13. L'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV stabilisce che l'esercente la maggior tutela continui comunque ad applicare le condizioni economiche precedenti all'introduzione dei corrispettivi PED biorari per i primi sei mesi successivi all'effettuazione della riprogrammazione dei misuratori, salva la proroga di ulteriori due mesi ogni volta che il sistema di telegestione non è in grado di rilevare i dati di misura.
14. L'articolo 8, comma 2, del TIV dispone, fra l'altro, che l'esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi per fasce dal momento in cui ha la disponibilità dei dati di misura differenziati per fascia oraria.
15. Al fine di informare i clienti domestici in merito all'applicazione dei corrispettivi PED biorari, gli esercenti la maggior tutela, nel suddetto periodo, avrebbero dovuto inviare ai clienti domestici i cui misuratori fossero stati riprogrammati:
 - ai sensi del punto 2, della deliberazione ARG/elt 177/09, l'informativa approvata con l'Allegato 1 della medesima deliberazione, in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
 - ai sensi del punto 1, della deliberazione ARG/elt 8/10, le due informative approvate rispettivamente con gli allegati A e B della medesima deliberazione, in corrispondenza del penultimo e dell'ultimo periodo di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
16. Gli operatori, a partire dall'1 dicembre 2009, devono inviare altresì, ai sensi del punto 5, della deliberazione ARG/elt 112/09, bollette che esponano la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione a tutti i clienti a cui il misuratore sia stato riprogrammato.
17. Poiché la fatturazione dei consumi per i clienti domestici deve avvenire con periodicità almeno bimestrale (combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, del TIV e dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 200/99) la tempistica di inoltro delle suddette informazioni consente ai clienti domestici di essere pienamente informati entro la scadenza dei sei mesi di cui all'articolo 7, comma

- 10, lettera b), del TIV e quindi con adeguato anticipo rispetto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
18. Dall'esame della nota 4 giugno 2010 (prot. Autorità n. 21295), è emerso, invece, che A2A Energia S.p.A. ha inviato bollette con prospetto dei consumi per fasce non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09 sino alla bolletta di marzo 2010 compresa, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce.
19. Dall'esame della nota 11 giugno 2010 (prot. Autorità n. 22067), era emerso, altresì, che ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l.:
- i) aveva inviato a giugno 2010, e non a tutti i clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari a luglio 2010, solo l'informativa di cui all'Allegato B, della deliberazione ARG/elt 8/10, relativa all'ultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei medesimi corrispettivi;
 - ii) aveva inviato bollette prive del prospetto dei consumi per fascia di cui allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce;
 - iii) dichiarava un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società aveva ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce non corrispondenti al numero dei clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari.

Argomentazioni delle società

20. Le deduzioni delle società sono raggruppate, per comodità espositiva, in base alle contestazioni a cui si riferiscono.
21. In via generale, A2A ENERGIA ha chiesto, con la nota 16 maggio 2012, che la quantificazione dell'eventuale sanzione tenga conto della diversità di condotte in relazione ai differenti fatturati che le due società coinvolte, A2A ENERGIA e ASMEA, hanno realizzato nel 2009.

Profilo di violazione riguardante il prospetto dei consumi per fasce

22. Con la nota 15 ottobre 2010 e con la memoria 16 maggio 2012, A2A Energia ha illustrato come il prospetto utilizzato fino a marzo 2010, non identico ma molto simile al *format* di cui all'Allegato C, della deliberazione ARG/elt 112/09, contenesse gli elementi necessari alla corretta ed esaustiva informazione del cliente. Gli elementi di diversità rispetto al modello predisposto dall'Autorità consistevano, ad avviso della società, nella mancanza, all'interno del prospetto, dell'ultima e della penultima lettura, indicate nello spazio soprastante lo stesso "in una posizione facilmente accessibile". La clientela pertanto sarebbe stata nelle condizioni di reperire facilmente le informazioni necessarie per modificare consapevolmente le proprie abitudini di consumo.
23. Con nota 16 maggio 2012, la società ha, altresì, rappresentato come il consumo totale, benché non esplicitamente esposto nel prospetto così come invece

prescritto, risultava facilmente calcolabile, essendo riportati, nel medesimo prospetto, i consumi parziali nelle diverse fasce orarie. Al riguardo la società ha osservato che la comunicazione del “totale” non poteva costituire la finalità dell’informativa in discorso, che rispondeva alla diversa esigenza, soddisfatta dalla società, di comunicare la suddivisione dei consumi per fasce.

24. A2A Energia ha allegato alla nota 16 maggio 2012 le bollette di ASMEA e A2A ENERGIA del maggio 2010, al fine di comprovare la cessazione del profilo di violazione riguardante il prospetto dei consumi per fasce.

Profilo di violazione riguardante l’invio delle informative

25. Con la memoria 15 ottobre 2010, ASMEA ha illustrato le difficoltà di tipo informatico che hanno consentito l’invio della sola informativa di cui all’All. B ,della deliberazione ARG/elt 8/10, in luogo delle tre informative prescritte (contestazione *sub i*). La necessità infatti di “dare priorità alla tempestiva applicazione, con decorrenza 1 luglio 2010, della tariffa bioraria” non avrebbe consentito l’invio per tempo delle altre due informative. Ciò considerando anche che i clienti avrebbero avuto i due mesi successivi all’1 luglio 2010 per eventuali cambiamenti di abitudini di consumo.

26. ASMEA ha infine, con la nota 15 ottobre 2010, illustrato le azioni correttive poste in essere dalla società:

- rinvio dell’applicazione dei corrispettivi PED biorari per il periodo di tempo necessario all’invio degli allegati di cui alla deliberazione ARG/elt 177/09, al punto 1, della deliberazione ARG/elt 8/10 e al punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09 ai clienti interessati;
- invio ai clienti che avevano ricevuto la sola informativa di cui all’All. B, della deliberazione ARG/elt 8/10, relativa all’ultimo periodo di fatturazione antecedente l’introduzione dei corrispettivi PED biorari, di uno specifico avviso di rinvio dell’applicazione dei corrispettivi PED biorari;
- trasmissione ad alcuni clienti di un’informativa generica aggiuntiva a cui è seguito l’invio delle tre informative prescritte;
- coinvolgimento delle società di vendita del gruppo in convegni, giornate di studio e incontri pubblici con le associazioni dei consumatori (alcuni realizzati nel periodo dell’introduzione dei prezzi biorari ed altri programmati successivamente).

27. Con la nota 16 maggio 2012, la società ha rappresentato come non sia stato di fatto pregiudicato il diritto del cliente a ricevere con adeguato anticipo informazioni preordinate a rendere la clientela consapevole dell’applicazione dei corrispettivi PED biorari per il fatto che:

- il rinvio dell’applicazione dei corrispettivi PED biorari ha consentito al cliente di rendersi consapevole delle proprie abitudini di consumo e di orientarle per tempo;
- l’invio ai clienti, che avevano ricevuto la sola informativa di cui all’All. B della deliberazione ARG/elt 8/10, relativa all’ultimo periodo di fatturazione antecedente l’introduzione dei corrispettivi PED biorari, di uno specifico avviso di rinvio dell’applicazione dei corrispettivi stessi,

seguito dall'invio delle tre informative, ha lasciato agli stessi un tempo per informarsi maggiore di quello che hanno avuto a disposizione i clienti che hanno ricevuto regolarmente le tre informative.

Profilo di violazione riguardante i tempi di avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari

28. Con riferimento al profilo di violazione riguardante i tempi di avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari (contestazione *sub iii*), la società ha provveduto a rettificare i dati a suo tempo comunicati con la nota dell'11 giugno 2010 e relativi ai clienti per i quali i distributori avevano comunicato i dati dei consumi per fasce e al numero di clienti per i quali era prevista, a distanza di sei mesi, l'applicazione dei corrispettivi PED biorari.

Valutazione delle argomentazioni della società

Profilo di violazione riguardante il prospetto dei consumi per fasce

29. Si rileva che la contestazione mossa ad A2A Energia riguardava l'utilizzo di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce difforme dal prospetto contenuto nell'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09. In particolare esso differiva per l'impostazione (mancanza dell'ultima e della penultima lettura) e per l'assenza di un dato (quello riferito al consumo totale).
30. La contestazione mossa ad ASMEA con la deliberazione di avvio riguardava l'utilizzo di un "format" privo del prospetto dei consumi suddivisi per fasce di cui all'Allegato C. Nella memoria 15 ottobre 2010 la società riproduce un box che avrebbe utilizzato fino a marzo 2010 comunque difforme dal prospetto prescritto. In particolare, la difformità riguarda l'impostazione (mancanza dell'ultima e della penultima lettura, indicate in un riquadro posizionato fuori dal prospetto, e della legenda) e l'assenza di un dato (quello riferito al consumo totale).
31. La deliberazione ARG/elt 112/09, al punto 5, dispone invece che l'esposizione delle informazioni al cliente avvenga "*secondo lo schema di cui all'Allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*". In altre parole l'operatore, indipendentemente da quanto riportato in altre parti del documento di fatturazione, avrebbe dovuto seguire lo schema (nella struttura che lo caratterizza) contenuto nell'allegato C - che è stato predisposto per garantire una uniformità di esposizione dei dati da parte degli operatori e consentire così al cliente di confrontarli con facilità - e non soltanto riportare il contenuto dello stesso (nella fattispecie comunque, almeno in parte, mancante).
La società ha pertanto violato il punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09 fino ad aprile 2010.

Profilo di violazione riguardante l'invio delle informative

32. Con riferimento alla contestazione *sub i*) ASMEA ha ammesso di avere inviato la sola informativa relativa all'ultimo periodo di fatturazione antecedente

l'introduzione dei corrispettivi PED biorari in luogo delle tre prescritte. La società ha anche indirettamente ammesso di averla inviata non a tutti i clienti interessati laddove, illustrando le proprie azioni correttive, ha affermato di avere inviato uno specifico avviso di rinvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari "nei casi in cui ASMEA aveva proceduto all'invio della sola informativa [...]". Del resto, non vale a far venir meno la violazione l'invio delle tre informative in adempimento dell'intimazione contenuta nel punto 2 della deliberazione VIS 45/10. Tale invio infatti, oltre ad essere dovuto, costituisce un comportamento successivo rispetto ad una violazione già perfezionata prima della deliberazione di avvio.

33. La società ha pertanto violato il punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e il punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10.

Profilo di violazione riguardante i tempi di avvio dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari

34. Con riferimento alla contestazione sub iii), la società ha dichiarato di avere sospeso l'applicazione dei corrispettivi PED biorari in forza dell'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione VIS 45/10 per il tempo necessario a inviare, nella sequenza richiesta, le informative di cui al punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e di cui al punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10. Così facendo la società ha ottemperato alle indicazioni contenute nella deliberazione VIS 45/10. Con tale ultima deliberazione l'Autorità ha rimesso in termini gli operatori coinvolti nel procedimento – e quindi ha superato quanto precedentemente disposto dall'art. 7, comma 10, lettera b, dall'art. 19, comma 7, e dall'art. 27, commi 1 e 7, del TIV - dando prevalenza alla soddisfazione delle esigenze informative della clientela rispetto al programma temporale di introduzione dei corrispettivi PED biorari. Sono pertanto venuti meno i profili di violazione relativi alla mancata ottemperanza della tempistica di introduzione dei corrispettivi PED biorari di cui all'art. 7, comma 10, lettera b, all'art. 19, comma 7, e all'art. 27, commi 1 e 7, del TIV.

Provvedimento inibitorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/1995

35. In considerazione di quanto sopra, nonché dell'avvenuta applicazione dei corrispettivi PED biorari e del fatto che la società inserisce attualmente in bolletta un prospetto dei consumi per fascia conforme a quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 112/09, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b, della deliberazione di avvio.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

36. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

37. Il presente procedimento è volto ad accertare una sola violazione a carico di ciascuna delle due società che hanno compiuto le suddette irregolarità (ASMEA e A2A Energia); entrambe le condotte sono addebitate ad A2A Energia che, avendo incorporato ASMEA, ne continua l'attività, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione. Le irregolarità consistono nella mancata effettuazione degli adempimenti informativi preordinati all'applicazione dei corrispettivi PED biorari. L'obbligo informativo, che gli operatori erano tenuti ad adempiere entro la scadenza semestrale di cui all'art. 7, comma 10, lett. b), del TIV, si articolava infatti in diversi profili: nell'obbligo di inviare, ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e del punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10, le tre informative relative all'introduzione dei corrispettivi PED biorari, nonché nell'obbligo di inserire in bolletta, ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione.
38. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che le condotte delle società hanno innanzitutto pregiudicato il diritto dei loro clienti a ricevere, con la tempistica e le modalità prescritte dall'Autorità, informazioni preordinate a rendere la clientela consapevole dell'applicazione dei corrispettivi PED biorari e delle proprie abitudini di consumo. Le società hanno infatti violato l'obbligo di inviare le tre informative riguardanti l'introduzione dei corrispettivi PED biorari e l'obbligo di inserire in bolletta il prospetto dei consumi suddivisi per fasce così come predisposto dall'Autorità. In particolare è importante che il prospetto dei consumi sia redatto in modo completo, comprensibile e uniforme (cioè nel rispetto dello standard prefissato dall'Autorità), così da consentire al cliente, attraverso la bolletta, di verificare i suoi consumi e, sulla base della relativa suddivisione per fasce, di orientare gli stessi, nonché di valutare la (perdurante) convenienza delle condizioni economiche praticategli.
39. In ordine alla durata della violazione, il profilo di violazione attinente al prospetto dei consumi suddivisi ha avuto inizio a gennaio 2010 (nota A2A Energia 4 giugno 2010 prot. Autorità n. 21295 e nota ASMEA 11 giugno 2010 prot. Autorità n. 22067) ed è cessato a far tempo dai documenti di fatturazione di maggio 2010.
40. Quanto al criterio della personalità dell'agente, assume rilievo la circostanza che le società di vendita del gruppo si siano impegnate in convegni, giornate di studio e incontri pubblici con le associazioni dei consumatori (alcuni realizzati nel periodo dell'introduzione dei prezzi biorari ed altri programmati successivamente). Assume altresì rilievo la circostanza che i clienti di ASMEA, che avevano ricevuto la sola informativa di cui all'Allegato B della deliberazione ARG/elt 8/10, relativa all'ultimo periodo di fatturazione antecedente l'introduzione dei corrispettivi PED biorari, siano stati destinatari di uno specifico avviso di rinvio. Assume altresì rilievo, ai sensi del punto 3 della deliberazione VIS 45/10, l'avvenuto adempimento, da parte della società, dell'intimazione contenuta nel punto 2 della medesima deliberazione.
41. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione non risulta alcuna circostanza rilevante.
42. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nello svolgimento dell'attività di vendita dell'energia

elettrica ai clienti in maggior tutela, risultante dai dati di separazione contabile inviati dalla società, è pari nell'anno 2009 a circa euro 367.735.589 di competenza di A2A ENERGIA e a circa euro 90.133.571 di competenza di ASMEA

DELIBERA

1. di accertare la violazione, compiuta da A2A ENERGIA S.p.A., del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09 e la violazione, compiuta da ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l. (ora A2A ENERGIA S.p.A.), del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e del punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10;
2. di irrogare, ad A2A ENERGIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/1995, una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a euro 90.000 (novantamila) di cui:
 - 7.500 euro per la violazione compiuta da A2A ENERGIA S.p.A.;
 - 82.500 euro per la violazione compiuta da ASM ENERGIA e AMBIENTE S.r.l.;
3. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione VIS 45/10;
4. di ordinare ad A2A ENERGIA S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a A2A Energia S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

24 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni